

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 661 DEL 20/04/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA CENTRO CUORE HERA S.R.L. PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H. VALIDITÀ BIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 651/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06/08/2004 n. 2501 e s.m.i.) disciplina e determina i requisiti per le cc.dd. “*strutture extraospedaliere di chirurgia*”.

Le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali “*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*”, garantiscono l’effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, individuate specificatamente nell’elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. n. 549/2005; la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, per poter operare deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari all’anestesia.

Con nota del 16/03/2023, agli atti, la Struttura Sanitaria Privata Centro Cuore Hera S.r.l., struttura non accreditata nemmeno parzialmente con il SSN/SSR, con sede legale a Vicenza (VI) in Piazza Pontelandolfo n. 104, C.F. e P.IVA 04285640241, ha chiesto la stipula dell’accordo per l’accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l’accesso ai farmaci di fascia H.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore del Suem Vicenza, del Direttore della U.O.C. Farmacia di Vicenza, del Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché della Direzione Medica Ospedaliera.

Tanto premesso, e in ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l’accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la struttura extraospedaliera di chirurgia e l’accesso ai farmaci di fascia H, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura Centro Cuore Hera S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, di validità biennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all’U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 15/03/2024, previa emissione di regolare fattura da parte dell’U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023-2024 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della Convenzione per l'accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Struttura Centro Cuore Hera S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, di validità biennale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);
2. di prendere atto del protocollo per l'accoglimento in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia di cui allegato 1_1;
3. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per la disponibilità dell'U.L.SS. all'accoglimento dei pazienti e pari ad € 10.000,00= (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e dunque per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023-2024 al conto 5107000110;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est e l'U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente la convenzione in argomento;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI

OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA

E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

E

Centro Cuore Hera S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Piazza Pontelandolfo, 104 – 36100 Vicenza (VI) – codice fiscale e partita IVA 04285640241, nella persona del legale rappresentante, dr.Flavio Mistrorigo, (nato a Arzignano l'8/07/1973 Cod. Fisc. MSTFLV73L08A459C)

PREMESSO CHE

➤ La Legge Regionale n. 22/2002, la D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501 e la D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549 dettano la disciplina e i requisiti delle "strutture extraospedaliere di chirurgia";

➤ le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali "*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*" garantiscono:

- l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005;
- la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica;
- il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per

acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;

- l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di categoria H necessari per l'anestesia.

Posto che la normativa regionale impone alle strutture extraospedaliere di chirurgia, strutture sanitarie private non accreditate, nemmeno parzialmente con il SSN/SSR, di agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia, con richiesta del 15/03/2023, il Centro Cuore Hera S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la stipula dell'accordo in argomento

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Pronto Ricovero

Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicitanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di

stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

Articolo 2– Aspetti economici

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (DIECI MILA EURO/00) da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 15/03/2024 previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Via Cesare Battisti – 36100 Vicenza – codice IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata “remunerazione soggetti erogatori”.

Articolo 3 - Farmaci di Fascia H

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

	- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	
	- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici e altri materiali di competenza.	
	La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.	
	Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente codice di magazzino attribuito alla Struttura Centro Cuore Hera S.r.l.: CDC 790140.	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto riportati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti; • bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990); • registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato. 	
	L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso la Struttura è assicurato dall' U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell'U.L.SS..	
	La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	L' U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con	

	cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale	
	l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla	
	Struttura.	
	La Direzione Amministrativa di Ospedale provvederà, quindi, con cadenza	
	trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei	
	farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi	
	di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad	
	implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.	
	Articolo 4 - Responsabilità	
	La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti	
	strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V.	
	549/2005 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di	
	cui all'Allegato 2 della stessa.	
	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività.	
	Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la	
	somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale	
	adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei	
	farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità	
	connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi,	
	secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di	
	eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli	
	stessi	
	L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere	

con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il “**Titolare**” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

La Struttura nomina l’U.L.SS. n. 8 “**Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**”, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.

L’U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al **Titolare** del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 – Durata

Il presente accordo ha validità biennale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è previsto il rinnovo tacito.

Articolo 7 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..

Articolo 8 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 9 - Clausole finali

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Centro Cuore Hera S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Flavio Mistrorigo)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

per Centro Cuore Hera S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Flavio Mistrorigo)

(Maria Giuseppina Bonavina)

**PROTOCOLLO
PER L'ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE
DEI PAZIENTI OPERATI
presso la
STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA**

➤ Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all'intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:

1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;
2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza;
3. assicurare l'assistenza medica al paziente durante il trasporto all'Ospedale.

Nota Bene: per il trasferimento la struttura extraospedaliera di chirurgia si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di emergenza indifferibile - in ogni caso il Medico della struttura che accompagna il/la paziente dovrà rientrare presso la struttura mediante mezzi personali o della struttura stessa) come disposto dalla normativa regionale in materia.

➤ Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO

nell'ambito dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" e

_____ (indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)

Al Pronto Soccorso

**Alla Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Vicenza**

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--

*TELEFONO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI RESIDENZA

VIA

N°

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

VIA

N°

TESSERA SANITARIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO:

ORA INTERVENTO: _____

REAZIONE AVVERSA:

MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)

Vicenza, li _____

Ora _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

Allegati: Documentazione clinica